

dossier

XIX Legislatura

29 settembre 2025

**Modifica della direttiva
2005/36/CE relativa al
riconoscimento delle qualifiche
professionali degli infermieri
responsabili dell'assistenza
generale che hanno completato
la formazione in Romania**

Atto del Governo n. 300

Ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 giugno 2025, n. 91



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - [✉ studi1@senato.it](mailto:studi1@senato.it) - [𝕏 @SR_Studi](https://twitter.com/@SR_Studi)

Dossier n. 543



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Affari sociali

Tel. 06 6760-3266 - [✉ st_affarisociali@camera.it](mailto:st_affarisociali@camera.it) - [𝕏 @CD_sociale](https://twitter.com/@CD_sociale)

Atti del Governo n. 300

SERVIZIO PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA

Tel. 066760-2145 – [✉ cdrue@camera.it](mailto:cdrue@camera.it)

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

AS0454

INDICE

PREMESSA	3
PROCEDURE D'INFRAZIONE N.2025/0189 E N.2024/2111 (A CURA DEL SERVIZIO PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA)	5

SCHEDE DI LETTURA

▪ Articolo 1 (<i>Modifiche al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206</i>).....	9
▪ Articolo 2 (<i>Regime dei titoli acquisiti prima del 3 marzo 2024</i>).....	12
▪ Articolo 3 (<i>Clausola di invarianza finanziaria</i>).....	13

PREMESSA

Il presente decreto legislativo recepisce nell'ordinamento italiano le disposizioni introdotte dalla [direttiva UE 2024/505¹](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 febbraio 2024, volta a modificare la precedente [direttiva 2005/36/CE²](#) – recepita a suo tempo con il [D. Lgs. 206/2007³](#) – ai fini del riconoscimento delle qualifiche professionali degli **infermieri responsabili dell'assistenza generale** che hanno completato la **formazione in Romania**.

La richiamata Direttiva 2005/36/CE disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali tra gli Stati membri dell'Unione europea e si applica a quelle professioni regolamentate che non sono disciplinate da direttive specifiche.

Il riconoscimento accordato dalla direttiva trova applicazione, con modalità diverse, sia nel caso in cui il cittadino dell'Unione europea voglia esercitare temporaneamente la professione in un altro Stato membro, sia se intenda trasferirsi in modo permanente (regime di stabilimento). In quest'ultimo caso vi sono procedure di riconoscimento che richiedono controlli maggiori e più lunghi.

I casi specifici oggetto della direttiva riguardano in particolare le professioni per le quali vengono armonizzate, a livello europeo, le condizioni minime di formazione, per cui devono essere garantiti contenuti minimi del titolo di formazione posseduto.

Con la direttiva UE 2024/505 più volte citata si è **integrato il dispositivo** dell'articolo **33-bis** della direttiva 2005/36/CE, in ragione della constatata difformità di applicazione della normativa da parte degli Stati membri. In particolare, alcuni Stati hanno riconosciuto le qualifiche professionali degli infermieri responsabili dell'assistenza generale che avevano completato la formazione in Romania e le cui qualifiche non soddisfacevano i requisiti per beneficiare del riconoscimento a norma dell'articolo 33-bis della direttiva 2005/36/CE, applicando le norme in materia di riconoscimento previste dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e la relativa

¹ *Direttiva (UE) 2024/505 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 febbraio 2024 che modifica la direttiva 2005/36/CE per quanto riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali degli infermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania.*

² *Direttiva 2005/36/CE del parlamento europeo e del consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.*

³ *Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania.*

giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Altri Stati membri, invece, hanno applicato il regime generale previsto dalla direttiva 2005/36/CE. Con la direttiva 2024/505, la Commissione europea ha ritenuto, pertanto, necessario operare **un'armonizzazione delle discipline** al fine di garantire la validità di ogni riconoscimento già effettuato prima del 3 marzo 2024 (data di entrata in vigore della direttiva (UE) 2024/505).

PROCEDURE D'INFRAZIONE N.2025/0189 E N.2024/2111

(a cura del Servizio per i Rapporti con l'Unione Europea)

Come specificato nella relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo, sulla materia oggetto della stessa è stata avviata, il 21 maggio 2025, una procedura di infrazione da parte della Commissione europea nei confronti dell'Italia (n. 2025/0189).

La Commissione contesta il mancato recepimento della [direttiva](#) che ha modificato i requisiti per il riconoscimento delle qualifiche professionali degli infermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania.

Il termine per gli Stati membri per l'adozione delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva è scaduto il **4 marzo 2025**. La legge di delegazione europea 2024, entrata in vigore il 10 luglio 2025, ha pertanto conferito la delega al Governo per il recepimento della [direttiva](#) citata.

Si segnala che nei confronti dell'Italia è aperta un'altra [procedura d'infrazione](#) (n.2024/2111) riguardante la [direttiva](#) sul riconoscimento delle qualifiche professionali. La Commissione ha inviato all'Italia una lettera di costituzione in mora contestando i **controlli preventivi** richiesti per diverse professioni che, secondo la Commissione, non soddisfano le condizioni per la loro autorizzazione ai sensi della [direttiva](#) citata.

Schede di lettura

Articolo 1

(Modifiche al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206)

L'**articolo 1** interviene a modificare il [decreto legislativo n. 206 del 2007](#), in particolare: la **lett. a) modifica l'articolo 18**, comma 1, lett. *b*), d.lgs. n. 206/2007, al fine di chiarire l'applicazione del regime generale di riconoscimento dei titoli di formazione anche alle qualifiche di infermiere che non soddisfano i requisiti di cui alla nuova formulazione dell'articolo 33-bis della direttiva 2005/36/CE; la **lett. b) abroga l'articolo 40, comma 1-ter**, del medesimo decreto legislativo, con l'intento di unificare in un unico articolo le disposizioni relative ai diritti acquisiti specifici degli infermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania e la **lett. c) inserisce un nuovo articolo 40-bis**, che recepisce il contenuto dell'art. 33-bis della [direttiva 2005/36/CE](#).

L'**articolo 1** del presente schema di decreto interviene a modificare il [decreto legislativo n. 206 del 2007](#)⁴, che ha recepito la direttiva 2005/36/CE.

In particolare, la **lett. a) modifica l'articolo 18**, comma 1, lett. *b*), d.lgs. n. 206/2007, al fine di chiarire l'applicazione del regime generale di riconoscimento dei titoli di formazione anche alle qualifiche di infermiere che non soddisfano i requisiti di cui alla nuova formulazione dell'articolo 33-bis della direttiva 2005/36/CE.

La relazione illustrativa evidenzia che le modifiche di cui alla lett. *a*) sono volte a includere il riferimento al nuovo articolo 40- *bis* del medesimo decreto legislativo – previsto dalla lettera *c*) dell'articolo in esame- al fine di chiarire, in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 1, punto 1), della direttiva 2005/36/CE che il regime generale di riconoscimento dei titoli di formazione si applica qualora le qualifiche di un infermiere non soddisfino i requisiti di cui all'articolo 40-*bis*.

La **lett. b) abroga l'articolo 40, comma 1-ter**, del medesimo decreto legislativo, con l'intento di unificare in un unico articolo le disposizioni relative ai diritti acquisiti specifici degli infermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania.

⁴ Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania.

La relazione illustrativa chiarisce che, per ragioni di tecnica normativa oltreché in coerenza con il contenuto della direttiva oggetto di recepimento, si è ritenuto opportuno prevedere l'inserimento in un unico articolo delle disposizioni relative ai diritti acquisiti specifici degli infermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania e previste dal nuovo articolo 33-bis della direttiva 2005/36/CE.

La lett. c) inserisce un **nuovo articolo 40-bis**, che recepisce il contenuto dell'art. 33-bis della direttiva UE 2024/505, come modificato dalla direttiva UE 2024/505. Si prevede che i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che vogliono esercitare sul territorio nazionale e che hanno completato in Romania una formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale che non soddisfa i requisiti di cui all'art. 38⁵ del d.lgs. n. 206 del 2007, possono presentare alternativamente come prova sufficiente:

a) uno qualsiasi dei seguenti titoli di formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale, a condizione che tale titolo sia corredata di un certificato da cui risulti che i cittadini degli Stati membri in questione hanno effettivamente esercitato in maniera legale l'attività di infermiere responsabile dell'assistenza generale in Romania, con piena responsabilità anche per la pianificazione, l'organizzazione e la prestazione delle cure infermieristiche ai pazienti, per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni precedenti la data di emissione del certificato:

- 1) *Certificat de competențe profesionale de asistent medical generalist* conseguito mediante istruzione post-secondaria presso una *școală postliceală*, da cui si evinca che la formazione è iniziata prima del 1° gennaio 2007;
- 2) *Diplomă de absolvire de asistent medical generalist* conseguito a seguito di corso di laurea breve, da cui si evinca che la formazione è iniziata prima del 1° ottobre 2003;
- 3) *Diplomă de licență de asistent medical generalist* conseguito a seguito di corso di laurea specialistica, da cui si evinca che la formazione è iniziata prima del 1° ottobre 2003;

b) uno qualsiasi dei titoli di formazione elencati alla lettera a), numeri 2) e 3), a condizione che tale titolo sia corredata del seguente titolo di formazione ottenuto sulla base di uno speciale programma di rivalorizzazione: *Diplomă de licență* di cui all'articolo 3, paragrafo 2, dell'ordinanza congiunta del Ministro dell'istruzione nazionale e del Ministro della sanità n. 4317/943/2014, dell'11 agosto 2014, sull'approvazione dello speciale programma di rivalorizzazione della formazione iniziale degli infermieri responsabili dell'assistenza generale

⁵ L'art. 38 disciplina la formazione dell'infermiere responsabile dell'assistenza generale.

completata prima del 1° gennaio 2007 per chi ha conseguito un diploma di istruzione post-secondaria e di istruzione superiore, corredato di un supplemento al diploma attestante che lo studente ha completato lo speciale programma di rivalorizzazione;

c) uno qualsiasi dei titoli di formazione di livello post-secondario elencati all'articolo 4 dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione nazionale n. 5114/2014 sull'approvazione della metodologia per l'organizzazione, lo svolgimento e il completamento dello speciale programma di rivalorizzazione della formazione iniziale degli infermieri responsabili dell'assistenza generale completata prima del 1° gennaio 2007 per chi ha conseguito un diploma di istruzione post-secondaria, a condizione che tale titolo sia corredato del seguente titolo di formazione ottenuto sulla base di uno speciale programma di rivalorizzazione: *Certificatul de revalorizare a competențelor profesională* di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'allegato 3 dell'ordinanza congiunta del Ministro dell'istruzione nazionale e del Ministro della sanità n. 4317/943/2014 e all'articolo 16 dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione nazionale n. 5114/2014.

Sempre la relazione illustrativa sottolinea che, nell'ottica di sopperire alla carenza dei requisiti di formazione previsti dalla direttiva 2005/36/CE per la professione di infermiere responsabile dell'assistenza generale, la Romania ha approntato un programma di valorizzazione per consentire ai partecipanti di aggiornare le loro qualifiche professionali, affinché soddisfino tutti i requisiti minimi di formazione previsti per la professione di infermiere responsabile dell'assistenza generale nella direttiva 2005/36/CE.

In base ai risultati dello speciale programma di rivalorizzazione, accettati da tutti gli Stati membri, è consentito a chi ha conseguito un diploma nel quadro di tale programma di beneficiare di un regime di riconoscimento più favorevole. Tali disposizioni introducono quindi delle novità in merito ai diritti acquisiti specifici degli infermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania, prevedendo che gli infermieri con pertinenti titoli che attestano il completamento di uno specifico programma di valorizzazione possano beneficiare del riconoscimento senza la necessità di dimostrare l'esperienza professionale in Romania, come invece attualmente richiesto.

Articolo 2

(Regime dei titoli acquisiti prima del 3 marzo 2024)

L'articolo 2 del presente schema di decreto **fa salvo il riconoscimento della qualifica rumena di infermiere responsabile dell'assistenza generale**, concesso secondo le modalità di cui agli articoli da 18 a 25 del d. lgs. n. 206/2007, **prima del 3 marzo 2024**, in favore dei cittadini degli Stati membri che hanno completato in Romania una formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale e che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 33-bis della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio, 20 novembre 2006, ovvero quelli di cui al predetto articolo 33-bis della citata direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013.

L'articolo 2 del presente schema di decreto **fa salvo il riconoscimento della qualifica rumena di infermiere responsabile dell'assistenza generale**, concesso secondo il disposto degli articoli da 18 a 25 del d. lgs. n. 206/2007, **prima del 3 marzo 2024**, in favore dei cittadini degli Stati membri che hanno completato in Romania una formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale e che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 33-bis della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio, 20 novembre 2006, ovvero quelli di cui al predetto articolo 33-bis della citata direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013.

Come ricordato in premessa, con l'art. 33-ter della direttiva 2024/505, la Commissione europea ha ritenuto inoltre necessario operare un'armonizzazione delle discipline al fine di garantire la validità di ogni riconoscimento effettuato prima del 3 marzo 2024 (data di entrata in vigore della direttiva (UE) 2024/505. Pertanto l'articolo in commento si limita a riprodurre quanto stabilito dalla predetta disposizione europea.

Articolo 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

L'articolo 3 del presente schema di decreto detta la clausola di invarianza finanziaria.

L'**articolo 3** stabilisce che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto legislativo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

